

COMUNE DI SUBBIANO
Provincia di Arezzo

Regolamento Comunale
per lo svolgimento delle riunioni straordinarie di persone e
per il calendario-programma delle manifestazioni ricorrenti
caratterizzate da somministrazione di alimenti e bevande

Art. 1
Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento ha per oggetto:

- le modalità di formazione del calendario-programma annuale previsto dall'art. 45 comma 6 della Legge Regionale Toscana 28/2005 per le manifestazioni ricorrenti caratterizzate da attività temporanee di somministrazione
- lo svolgimento di riunioni straordinarie di persone, manifestazioni, eventi, feste paesane, sagre, fiere o comunque denominate nelle quali è prevista la somministrazione temporanea di alimenti e bevande.

Le disposizioni del presente regolamento non si applicano:

- alle riunioni straordinarie di persone e/o manifestazioni, eventi o comunque denominati con somministrazione temporanea istituite dal Comune, compatibili con la crescita socio-culturale-ricreativa-produttiva del territorio comunale, le quali saranno disciplinate con atti specifici della Giunta Municipale;
- alle manifestazioni che rievocano la storia del paese, sia medievali che rurali, per il mantenimento della memoria, quali: la "Rievocazione Storica della Festa dell'Uva con il Mercatino del Tempo che Fu" e "Medioevo per una Notte anno 1384" anno della sottomissione alla Repubblica Fiorentina del Castello di Subbiano, la cui durata è confermata come per gli anni precedenti e che data la loro importanza, possono essere inserite nel calendario-programma annuale in quanto considerate fondamentali manifestazioni storiche ricorrenti utili alla promozione anche degli altri eventi.

Nella elaborazione delle norme del presente Regolamento è tenuto conto:

- della differenza tra autorizzazione per manifestazioni ed esercizio dell'attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande, in quanto la somministrazione temporanea è consentita esclusivamente all'interno di una riunione straordinaria di persone intesa come intrattenimento, spettacolo, convegno, evento o manifestazione in genere, ma non necessariamente coincidente con la sua durata; è infatti possibile una somministrazione temporanea di durata inferiore, ma non il contrario.
- della manifestazioni "storiche" ricorrenti del Comune di Subbiano;
- del sostegno alle forme associative dei cittadini, in coerenza con i principi statutari del Comune
- del tessuto sociale-economico del territorio.

Art. 2
Soggetti legittimati all'esercizio di attività temporanea di somministrazione

L'esercizio di attività temporanee di somministrazione di alimenti e bevande nel Comune di Subbiano può essere consentita esclusivamente a:

- a) enti regolarmente costituiti non aventi scopo di lucro quali:
 - associazioni la cui finalità istituzionale è volta alla valorizzazione del territorio, dei prodotti tipici,

- del patrimonio ambientale, culturale, turistico, sportivo ed enogastronomico;
 - associazioni che si propongono la promozione dei valori della vita civile e di solidarietà sociale;
 - associazioni per il tempo libero;
 - proloco;
 - istituzioni ed istituti inseriti nel tessuto sociale del territorio;
 - soggetto no profit o comunque riconducibili alle precedenti definizioni;
- b) organizzazioni politiche, sindacali, religiose, benefiche, regolarmente costituite.

Art. 3

Criterio generale per l'esercizio di attività di somministrazione temporanea

La somministrazione temporanea di alimenti e bevande è consentita solo ed esclusivamente nel contesto di manifestazioni con un programma che prevedano "riunioni straordinarie di persone", nelle quali l'attività di somministrazione rappresenta un servizio complementare all'evento. Pertanto non è consentito lo svolgimento di feste paesane nelle quali sia prevista unicamente ed esclusivamente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande se non nei casi di:

- a) sagre eno-gastronomiche di promozione dei prodotti tipici dell'aretino;
- b) eventi di solidarietà sociale.

La qualifica di sagra eno-gastronomica viene riconosciuta dalla Giunta Comunale dietro presentazione di richiesta da parte degli organizzatori e conseguente idonea istruttoria dell'ufficio commercio volta a verificare la conformità della sagra ai criteri sopra menzionati, così come l'evento di solidarietà sociale.

L'attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande abbinata a manifestazioni realizzata dai soggetti di cui al precedente art. 2) deve essere finalizzata a reperire fondi da destinare a finalità sociali, per la collettività, benefiche e comunque inerenti le finalità istituzionali previste nello statuto del soggetto organizzatore.

Art.4

Denominazioni delle manifestazioni

Qualora le manifestazioni adottino la definizione di Sagra , Festa o simile con susseguente "definizione" i riferimenti dovranno essere a richiami di tipo gastronomico, culturale, storico legati al territorio o alla tradizione locale o ad espressioni collegate all'attività dell'Organizzazione.

Il termine "sagra" deve essere riservato a quelle manifestazioni il cui scopo sia la promozione di un prodotto o di un piatto tipico del territorio. Tale prodotto o piatto tipico deve caratterizzare il menu della sagra, che dovrà essere inserito nella relazione da presentare per la richiesta di inserimento nel calendario, e al momento della richiesta del titolo autorizzatorio. Il prodotto che costituisce il menu somministrato deve essere di provenienza locale e la sagra deve venire svolta nei periodi di effettiva disponibilità sul territorio del prodotto fresco.

Art. 5

Luogo di svolgimento

Le riunioni straordinarie di persone e manifestazioni nelle quali può essere consentito l'esercizio di temporanea somministrazione di alimenti e bevande possono essere organizzate:

- in aree o locali privati delle quali l'organizzatore dimostri di avere la disponibilità;
- in aree pubbliche o ad uso pubblico delle quali l'organizzatore dimostri di avere la disponibilità con concessione rilasciata dall'Ente Pubblico proprietario, con rispetto delle prescrizioni ivi contenute;

- in locali pubblici o ad uso pubblico delle quali l'organizzatore dimostri di avere la disponibilità;

L'attività della somministrazione temporanea all'interno di riunioni straordinarie di persone e manifestazioni dovrà svolgersi osservando, sotto il profilo igienico sanitario, le procedure di notifica previste dalle norme vigenti al momento e i protocolli sottoscritti con la Asl 8 Toscana.

Per le strutture temporanee allestite, in aree pubbliche o private, dovrà essere fornita dichiarazione di corretto montaggio, di impianto elettrico a regola d'arte, di idonea polizza assicurativa a copertura di danni a cose e persone ed eventuale collaudo tecnico.

Per i locali privati o pubblici e strutture fisse, ad eccezione di proprietà comunali, dovrà essere fornita dichiarazione di agibilità, o di collaudo tecnico, di impianto elettrico e riscaldamento a regola d'arte, di idonea polizza assicurativa a copertura di danni a cose e persone.

In caso di area delimitata da recinzioni o strutture, anche amovibili, o locale o struttura fissa dovrà essere dichiarata la capienza massima di afflusso contemporaneo di persone, nel caso di un afflusso superiore a 200 persone dovrà essere richiesto parere CTPV.

Gli organizzatori sono obbligati a rimuovere e le strutture temporanee al termine della manifestazione ripristinando l'area, il locale o la struttura fissa così come era in precedenza;

Art. 6

Durata e orari della manifestazioni/riunioni

Le manifestazioni e riunioni straordinarie di persone caratterizzate da somministrazione temporanea di alimenti e bevande possono essere organizzate dai soggetti di cui all'art. 2) in ogni mese dell'anno con la massima durata di 3 giorni consecutivi.

Nel periodo tra il 15 maggio ed il 15 ottobre di ciascun anno, i soggetti di cui all'art.2, potranno effettuare manifestazioni caratterizzate da somministrazione temporanea di alimenti per un periodo complessivo di 12 giorni, non consecutivi, frazionabili in più periodi o eventi. La stessa manifestazione/festa/sagra non può proseguire per più di quattro fine settimana consecutivi.

Quanto previsto dal comma 1° e 2° del presente articolo può essere derogato solo nell'ipotesi di manifestazioni definite storiche, intese come tali quelle organizzate dallo stesso soggetto da almeno 10 anni, pertanto per tali manifestazioni il soggetto avrà a disposizione per la somministrazione temporanea i giorni già concessi negli anni precedenti.

In caso di avverse condizioni metereologiche è consentito un recupero dei giorni non utilizzati tra quelli autorizzati, purché non vadano ad intaccare o recar danno ad altro tipo di manifestazione successiva.

Eventuali deroghe sulla durata sono deliberate dalla Giunta Municipale solo su richiesta validamente motivata.

Art. 7

Manifestazioni concomitanti

Non è ammessa la concomitanza di riunioni straordinarie di persone e/o manifestazioni con somministrazione temporanea di alimenti e bevande attivate o nello stesso capoluogo di Subbiano, o nella stessa frazione, o nella stessa località.

Nel caso di iniziative concomitanti per luogo di svolgimento, sarà data priorità alla manifestazione organizzata da soggetto che ha sede nel territorio dove si svolge la manifestazione (per esempio il capoluogo, o la frazione, o la località), in caso di parità di condizioni sarà data priorità alla manifestazione storicamente più antica e in caso di parità sarà data la priorità secondo l'ordine di arrivo al protocollo, ed in caso di identica data di deposito sarà effettuato apposito sorteggio.

Nella stessa frazione e nella stessa località dovrà intercorrere un periodo di almeno 3 giorni tra una riunione straordinaria di persone e/o manifestazione caratterizzate da somministrazione temporanea di alimenti e bevande e un'altra.

Eventuali deroghe al presente articolo possono essere richieste dall'organizzatore alla Giunta Municipale che in caso di evento di importante, o inderogabile, o non programmabile in altre date, ravvisandone la validità, può concederle con un proprio atto.

Art. 8

Calendario programma annuale e modalità di formazione

Il Comune, sentite le parti sociali interessate, redige il calendario-programma delle *manifestazioni ricorrenti* caratterizzate da attività temporanee di somministrazione, come previsto dall'art. 45 comma 6 della Legge Regionale, e la Giunta Comunale lo approva con apposito atto.

I soggetti interessati all'organizzazione di manifestazioni ricorrenti e di riunioni straordinarie di persone entrambe caratterizzate anche da somministrazione temporanea di alimenti e bevande, e devono presentare la richiesta di inserimento nel calendario entro il 30 novembre dell'anno precedente a cui il calendario si riferisce, indicando:

- ragione sociale e sede del soggetto organizzatore, nome e generalità del Presidente o legale rappresentante
- denominazione dell'evento o manifestazione, o comunque denominata la riunione straordinaria di persone;
- relazione con programma di massima dell'evento, contenente la sua finalità, e la dimostrazione che la somministrazione temporanea è un'attività complementare e non principale;
- luogo e data di svolgimento;
- date nelle quali è prevista la somministrazione temporanea di alimenti e bevande;
- menù della manifestazione - solo per le sagre o feste aventi denominazione specifica di un alimento -.

Il programma dettagliato di ogni attività dovrà comunque essere presentato almeno 10 (dieci) giorni prima dell'inizio dell'evento.

Entro il 31 dicembre di ciascun anno la Giunta Municipale approverà il calendario-programma per le *manifestazioni ricorrenti* caratterizzate da attività temporanee di somministrazione, con inserite anche le riunioni straordinarie di persone, eventi o quant'altro, anche non ricorrenti.

Art. 9

Variazioni al calendario-programma annuale

Eventuali variazioni di date o altro al calendario vigente dovranno essere presentate con comunicazione scritta e motivata del soggetto organizzatore con anticipo, di norma, non inferiore a 30 giorni dal loro eventuale svolgimento.

Nelle variazioni dovrà essere tenuto conto dell'art. 7 "Manifestazioni con concomitanti"

La variazione della data di svolgimento sarà approvata dalla Giunta Municipale con un proprio atto.

Art.10

Manifestazioni con somministrazione temporanea non inserite in calendario

Le eventuali richieste di riunioni straordinarie di persone caratterizzate da somministrazione temporanea di alimenti e bevande non inserite entro il 31 dicembre nel calendario suddetto, in considerazione che il comma 6, art.45 della Legge Regionale 28/2005 e succ. integraz. modifiche, prevede la redazione del calendario-programma annuale soggetto a concertazione per *manifestazioni ricorrenti*, potranno comunque essere consentite e svolte, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 45 della legge regionale n. 28/2005 comma 1, 2, 3, 4, 5, ed alle seguenti condizioni:

- a) La richiesta sarà sottoposta all'esame della Giunta Comunale per l'autorizzazione;
- b) L'iniziativa deve risultare un evento rilevante, inderogabile o di utilità sociale o comunque di utilità per il territorio
- c) L'iniziativa non deve coincidere con altre manifestazioni o eventi già programmati e inclusi nel calendario programma di cui al presente regolamento;

Art. 11

Manifestazioni che non prevedono attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande

I soggetti di cui al precedente articolo 2 che organizzano nel Comune eventi e/o manifestazioni che prevedono una serie di iniziative, spettacoli o altre attività pubbliche, nel corso delle quali non viene effettuata somministrazione di alimenti e bevande, possono comunque chiedere di essere inserite nel calendario programma annuale delle manifestazioni ricorrenti.

I soggetti organizzatori potranno presentare domanda di inserimento nel calendario entro lo stesso termine fissato dal Regolamento

Art. 12

Pubblicità del Calendario

Il calendario programma annualmente approvato dalla Giunta Comunale, sarà pubblicato nel sito del Comune, trasmesso alla Regione Toscana per l'inserimento nel materiale informativo predisposto e diffuso dalla Regione, trasmesso agli altri organi di promozione e informazione.

Art 13

collaborazioni con le attività economiche di somministrazione permanente

I soggetti organizzatori di cui all'art. 2, informano le associazioni di categoria dopodichè cercano un'intesa con gli esercenti le attività economiche permanenti del territorio in modo da creare delle strategie per una sinergia positiva che sia di utilità a tutto il tessuto economico-sociale del Comune.

Art 14

Requisiti

L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande nell'ambito delle manifestazioni e riunioni straordinarie di persone paesane è concesso solo se il richiedente risulta in possesso dei

requisiti di cui agli articoli 13 e 14 della L.R. 28/2005 o se designa un responsabile in possesso dei medesimi requisiti, incaricato di gestire l'attività di somministrazione.

Per lo svolgimento dell'attività di somministrazione di cui al comma 1, nell'ambito di manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico e di quelle organizzate dai soggetti di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), è richiesto esclusivamente il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 13 della L.R. 28/2005, nonché il rispetto delle norme igienico sanitarie, ambientali e di quelle in materia di sicurezza .

Art. 15 **Autorizzazioni e Procedimenti**

L'inserimento della riunione straordinaria di persone, manifestazione o evento in genere nel calendario programma non esonera le associazioni e/o gli enti organizzatori dal richiedere e ottenere i prescritti nulla osta, autorizzazioni, permessi o qualsiasi altro titolo necessario, che pertanto dovranno essere acquisiti autonomamente dalle stesse prima dell' inizio dello svolgimento delle manifestazioni.

Gli organizzatori delle sagre o feste paesane inserite nel calendario di cui all'art.7 sono tenuti a presentare:

- DIA/SCIA di somministrazione temporanea e contestuale domanda di autorizzazione allo svolgimento della manifestazione utilizzando uno dei modelli disponibili presso gli uffici comunali completa di tutti gli allegati indicati nel modello stesso,
- notifica igienico-sanitaria del Reg. CE 852/2004 per l'attività di somministrazione e in caso di vendita alimentare solo qualora vi sia manipolazione o trasformazione, e comunque secondo le normative vigenti
- atto di concessione dell'area/locale;

Qualora il programma della manifestazione lo preveda:

- richiesta di licenza di Pubblica Sicurezza o di altro Titolo per le varie attività che si intendano svolgere
- dichiarazione di rispetto dei limiti o richiesta di deroga ai limiti di rumorosità per diffusione musicale all'aperto.

-

Il rilascio della Autorizzazione per la manifestazione è subordinato al nulla-osta dell'Ufficio Tecnico e della Polizia Municipale.

Art. 16 **Bevande alcoliche**

Durante lo svolgimento di manifestazione con somministrazione temporanea è vietata la somministrazione di qualsiasi tipo di bevanda alcolica a minorenni e quanto vigente al momento.

Devono essere esposte in luogo ben visibile dove avviene la somministrazione le tabelle alcolemiche.

In caso di manifestazioni con somministrazione bevande che si protraggono oltre la mezzanotte devono essere messi a disposizione del pubblico idonei etilometri.

Art.17 **Canoni e tasse**

Le manifestazioni oggetto del presente regolamento saranno assoggettati a canoni e tasse secondo quanto prescritto dai relativi regolamenti.

Art. 18

Patrocinio Comunale: Ammissione al Patrocinio Comunale

Il Patrocinio rappresenta una forma simbolica di adesione ed una manifestazione di apprezzamento da parte del Comune verso le iniziative degli enti e delle associazioni meritevoli per le finalità meglio precisate di seguito.

Il Patrocinio è concesso dal Sindaco con proprio atto o su proposta del Presidente del Consiglio e della Giunta Comunale.

La manifestazione, la sagra e qualsivoglia altra iniziativa, qualora valutata positivamente nei contenuti e negli obiettivi, è ammessa al Patrocinio nei casi in cui:

- a) contribuisca alla crescita culturale, scientifica, artistica, economica, sociale e sportiva della cittadinanza e del territorio subbianese, favorendo la partecipazione e la formazione di una propria identità culturale;
- b) promuova attività agricole, industriali, artigianali, commerciali e turistiche di particolare interesse per il territorio e la cittadinanza;
- c) sia finalizzata allo sviluppo della cultura della pace, alla coscienza dei valori della Patria, delle sue Istituzioni e sia ispirata ai principi della solidarietà e della tolleranza;
- d) risponda alle linee programmatiche dell'amministrazione Comunale;
- e) sia legata alle tradizioni locali ;
- f) abbia carattere nazionale o internazionale;
- g) sia organizzata con la collaborazione di Istituti di ricerca o di studi (università) o di organismi culturali e sportivi.

Non sono ammesse al Patrocinio iniziative di carattere partitico o sindacale.

La concessione del Patrocinio non comporta l'assunzione di oneri finanziari da parte dell'Amministrazione, salvo quanto previsto nel successivo articolo 19.

Art. 19

Accoglimento della richiesta di Patrocinio

Nel caso di accoglimento della richiesta di patrocinio, l'Amministrazione Comunale può concedere l'eventuale uso gratuito delle strutture e delle attrezzature comunali, provvedere alla pubblicizzazione dell'iniziativa, conferire targhe, coppe o altri premi secondo la natura della manifestazione o dell'iniziativa patrocinata.

L'Amministrazione si riserva di verificare i risultati dell'iniziativa e la corrispondenza del programma realizzato con quello previsto richiedendo eventualmente agli organizzatori una relazione con relativo consuntivo di spesa e ogni altra documentazione in merito.

Il materiale pubblicitario relativo alla manifestazione o iniziativa patrocinata, limitatamente al periodo della manifestazione, dovrà riportare lo stemma civico, l'indicazione "Comune di Subbiano" e, se del caso, la titolarità del relativo Assessorato proponente il patrocinio.

La bozza di detto materiale dovrà essere visionata dall'Assessorato e/o dall'Ufficio competente.

Per le iniziative e le manifestazioni ammesse al patrocinio, che siano patrocinate anche da altri Enti pubblici, in tutte le forme pubblicitarie adottate, è consentita la citazione di detti enti nello stesso modo in cui risulta evidenziata la dicitura del Comune di Subbiano.

E' ammesso altresì il ringraziamento pubblicitario con la citazione degli sponsor purché la scritta appaia al fondo del messaggio e a caratteri più piccoli.

La mancata osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo comporta il diniego e/o la revoca del patrocinio anche per successive analoghe iniziative.

Art 20
Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore dalla data di approvazione della Delibera del Consiglio Comunale.